

ACCERTAMENTO

---

## ***Indagini finanziarie con presunzione legale anche sul conto cointestato***

di Fabio Campanella

Master di specializzazione

### **Riforma accertamento e contenzioso 2025**

Scopri di più

L'Amministrazione finanziaria può accedere ai **dati, alle notizie, alle operazioni effettuate** e ai documenti relativi a qualsiasi **rapporto intrattenuto dai contribuenti con gli operatori finanziari e assicurativi**, come previsto dall'[art. 32, comma 1, n. 7\), D.P.R. n. 600/1973](#) – in relazione alle imposte sui redditi – e dall'[art. 51, comma 2, n. 7\), D.P.R. n. 633/1972](#), per quanto **riguarda l'IVA**.

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente [ord. n. 19159/2025](#) del 12 luglio 2025, è tornata ad affrontare la questione connessa al **potere dell'Amministrazione finanziaria di effettuare le indagini bancarie**, chiarendo che i richiamati articoli garantiscono una **presunzione legale in favore dell'Erario** – che non necessita, quindi, dei **requisiti di gravità, precisione e concordanza** ex [art. 2729, c.c.](#), essenziali per le presunzioni semplici – che può essere superata dal contribuente solo **attraverso una prova analitica**, da fornire **per ogni movimentazione del conto bancario**, che riesca a dimostrare che le citate operazioni **non siano riferite ad attività fiscalmente imponibili**; a fronte di un simile compendio probatorio, ricorda il Supremo collegio, il giudice di merito è tenuto a verificare con rigore **l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente**, per ciascuna operazione, dandone espressamente conto nella **motivazione della sentenza**. I giudici hanno precisato, inoltre, in relazione ai **conti correnti cointestati tra il contribuente oggetto della verifica bancaria e terzi soggetti**, che non è «*sufficiente ad escludere l'operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità di un conto con il coniuge non impiegato nell'azienda ed alla commistione tra consumi familiari e attività della ditta*», riconoscendo, pertanto, **l'applicabilità della predetta presunzione legale** anche per i rapporti finanziari non utilizzati esclusivamente per **l'attività economica o gestiti congiuntamente con terzi soggetti**.

La Corte, inoltre, anche con la successiva e recente [ord. n. 29739/2025](#) dell'11 novembre 2025 è tornata ad affrontare la tematica in esame, con specifico riferimento alle **indagini finanziarie relative ai professionisti**, ricordando che resta invariata la presunzione legale con riferimento ai **versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista** o lavoratore autonomo, essendo venuta meno – all'esito della [sent. n. 228/2014](#) della Corte Costituzionale

– solo l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.

Il Supremo Collegio, con l'[ord. n. 19159/2025](#) in esame, è tornato incidentalmente ad approfondire anche la **natura del giudizio di rinvio** a seguito di una pronuncia della Cassazione, specificando che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura **non come atto di impugnazione**, ma come **attività d'impulso processuale** volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; esso è, pertanto, un procedimento chiuso, preordinato a una nuova **pronuncia in sostituzione di quella cassata** in cui non solo è inibito alle parti di ampliare il *thema decidendum*, mediante la **formulazione di domande ed eccezioni nuove**, ma operano anche le preclusioni derivanti dal **giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente di Cassazione**; neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema, pertanto, possono essere **dedotte o comunque esaminate**, giacché diversamente si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il **principio della sua intangibilità**.

Il collegio di legittimità ha chiarito, inoltre, che i **poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi** a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il **ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto**, per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni. Nella prima ipotesi, il **giudice deve soltanto uniformarsi** – ex [art. 384, comma 1, c.p.c.](#) – al **principio di diritto enunciato dalla sentenza di Cassazione**, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, invece, **non solo può valutare liberamente i fatti già accertati**, ma anche indagare su **altri fatti ai fini di un apprezzamento complessivo** in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, infine, la *potestas iudicandi* del giudice del rinvio, oltre a estrinsecarsi **nell'applicazione del principio di diritto**, può comportare la **valutazione ex novo dei fatti già acquisiti**, nonché la valutazione di altri fatti la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle **direttive impartite dalla decisione di legittimità**.

Tornando alla questione principale della sentenza in commento, alla luce dell'interpretazione ermeneutica del Supremo collegio, si ritiene opportuno che **i contribuenti gestiscano i propri conti correnti con il massimo rigore**, cercando di dividere l'operatività professionale, che deve trovare una stretta rispondenza con la contabilità e i documenti commerciali, da quella familiare e personale, sia se effettuata mediante conti cointestati con altri familiari, sia **se operata mediante conti unicamente intestati al contribuente**, in modo da riuscire a dimostrare ai verificatori – a fronte di richieste avanzate dopo anni dall'effettuazione delle operazioni analizzate – che **le singole movimentazioni di conto sono estranee all'attività esercitata** e, quindi, **prive di valenza impositiva**.